



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

COMUNICATO UFFICIALE N. 114

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 31 ottobre 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **CHRISTIAN FERRANTE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CHRISTIAN FERRANTE** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di mesi quattro**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO BOTTI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **PAOLO BOTTI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di giorni venti**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE MOSCHETTO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GABRIELE MOSCHETTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 del C.G.S. previgente, e dell'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver dichiarato agli organi di Giustizia competenti un fatto non veridico al fine di scagionare un altro tesserato resosi responsabile di un atto violento nei confronti di una terza persona;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;

Ritenuto che:

deve accogliersi l'eccezione preliminare del deferito in quanto, ancorchè si registri un contrasto sulla interpretazione delle norme in questione, appare allo stato maggioritario l'orientamento, richiamato dalla difesa del deferito, secondo cui il termine di 90 giorni per la definizione del procedimento decorre dalla data del primo atto di deferimento; ancorchè proposto davanti all'organo non

competente;

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **GABRIELE MOSCHETTO** dall'addebito contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE NAPOLETANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PASQUALE NAPOLETANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 17, comma 4, ed artt. 33 e 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver omesso il pagamento delle quote di tesseramento per due stagioni consecutive e per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società ASD Città di Anagni Calcio benché privo di tesseramento;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per nove mesi;
- Riservata la motivazione.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PASQUALE NAPOLETANO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sette**.

Procedimento disciplinare a carico di **BIAGIO SAVARESE** e **GIULIANO RAGONESI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **BIAGIO SAVARESE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del C.G.S.,(art. 4, comma 1, del vigente in qualità CGS) nonché dell'art 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché redigeva e predisponendo una nota datata 8.5.2019 che conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento – conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC - con una sanzione per lo stesso di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota il deferito esprimeva poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici (indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinato una ricostruzione strumentale della realtà e che altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

Chiedeva poi al sig. Giuliano Ragonesi di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 10.5.2019.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per centoventi giorni;
- considerato che il sig. **GIULIANO RAGONESI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del C.G.S.,(art. 4 del vigente CGS) nonché art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché inviava copia della nota suddetta con mail datata 10.5.2019, dalla propria casella di posta elettronica, il testo della comunicazione a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui il Presidente dell'AIAC. La copia della nota del deferito Biagio Savarese conteneva giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento – conclusosi poi, da parte della Corte Federale Appello della FIGC - con una sanzione per lo stesso Savarese di sei mesi di inibizione. Nella stessa nota inoltre venivano espressi poi giudizi lesivi della professionalità e della correttezza di altri tecnici ( indicati con i loro cognomi) per essersi gli stessi prestati a rendere dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero determinato una ricostruzione strumentale della realtà e che

altrettanto ingiustamente avrebbero portato ingiustamente al suo deferimento.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sessanta giorni;

- Riservate le motivazioni.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **BIAGIO SAVARESE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per cento giorni**.

dichiara il sig. **GIULIANO RAGONESI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO ANDRIANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO ANDRIANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett Ea) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione all'art 44 del Regolamento della L.N.D. per aver consentito e comunque non impedito nella stagione 2018/19 la conduzione della prima squadra della società FCD La Querce 2009 al sig. Alessio Di Carlo ( soggetto non abilitato e privo di qualifica);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Riservata la motivazione.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CLAUDIO ANDRIANI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **RENATO LONGEGA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RENATO LONGEGA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver adito il Collegio Arbitrale della LND per rivendicare il pagamento di una somma di € 25.000,00 nei confronti della società ASD AGSM Verona CF quale premio di tesseramento, nonostante lo stesso avesse volontariamente sottoscritto, in precedenza, con la suddetta società un " Atto di rinuncia di credito" proprio relativo alla stessa somma richiesta;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

i fatti oggetto del deferimento risultano documentalmente comprovati, mentre il deferito non ha dato prova dell'esistenza di ulteriori accordi che renderebbero invalido l'atto di rinuncia del credito azionato davanti al Collegio della LND;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **RENATO LONGEGA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE PASSERINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GABRIELE PASSERINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto nel corso della s/s 2018/19 – benché tesserato con la società ASD S. Maria della Mole – l'attività di match analyst in favore della società Monterosi FC SSD, senza essere tesserato per quest'ultima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Riservata al motivazione.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GABRIELE PASSERINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO D'AMICO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO D'AMICO** - è stato deferito per rispondere: A) della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 34 e 35, del Regolamento della LND, all'art 8.7 del C.U. n.1 , nonché all'art 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed anche all'art. 63 delle NOIF per aver organizzato per la società ASD Mistral Gaeta un incontro amichevole con una squadra del Nebraska in data 14.6.2018, con arbitri non autorizzati dall'AIA e senza aver preventivamente informato il Comitato Regionale di appartenenza; B) per aver violato l'art 22, comma 1, del CGS in quanto sebbene convocato dal Collaboratore della Procura Federale non si è presentato senza peraltro addurre nessuna giustificazione al riguardo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto complessivi;

Riservata la motivazione

**P.Q.M.**

dichiara il Sig. **ALESSANDRO D'AMICO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE CATALDI**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone.. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **EMANUELE CATALDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 23 delle NOIF, , per esser venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali e per avere acconsentito che il sig Emanuele Serafin tesserato come dirigente per la società ASD Pol. Tecchiena ma sprovvisto del titolo di allenatore, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra nel campionato regionale del

Lazio, in condivisione con lui, pur essendo costui privo di titolo abilitativo né iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della FIGC

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti oggetto del deferimento non appaiono sufficientemente provati ed anzi risultano smentiti da numerose audizioni nonché dalla risultanze delle due attività di controllo gara svolte in forma anonima dalla Procura federale

**P.Q.M.**

Proscioglie il sig. **EMANUELE CATALDI** dall'addebito disciplinare contestato.

IL VICE PRESIDENTE  
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 31.10.2019

IL SEGRETARIO  
f.to (Dott. Nicola Durante)